



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI FERMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E  
L'IGIENE DEL SUOLO**

<b>CAPO I</b> .....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA.....	3
ART. 4 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	5
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI.....	7
<b>CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b> .....	9
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO.....	9
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA.....	9
ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	9
<b>CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (FRAZIONE SECCA RESIDUA NON RICICLABILE)</b> .....	10
ART. 11 - GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI.....	10
ART. 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.....	12
ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO.....	13
ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI.....	13
<b>CAPO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI</b> .....	14
ART. 15 - NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	14
ART. 16 - ECOCENTRI E AREE ATTREZZATE DI RAGGRUPPAMENTO.....	15
ART. 17 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE.....	16
ART. 18 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	17
ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI.....	17
ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI.....	18
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE.....	19
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA.....	19
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE.....	20
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI.....	21
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI.....	22
ART. 26 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO.....	22
ART. 27 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO.....	22
ART. 28 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI.....	23
ART. 29 - MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	23
<b>CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI</b> .....	24
ART. 30 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	24
ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	24
ART. 32 - SPAZZAMENTO STRADALE.....	25
ART. 33 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	26
ART. 34 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	26
ART. 35 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.....	27
<b>CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI</b> .....	29
ART. 36 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	29

ART. 37 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI .....	29
ART. 38- PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE.....	29
ART. 39 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI.	29
ART. 40 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE.....	30
ART. 41 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI .....	30
ART. 42 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	30
ART. 43 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI .....	30
ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI. ....	31
ART. 45- PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	31
ART. 46 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI .....	31
ART. 47 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	32
<b>CAPO VII - NORME FINALI .....</b>	<b>33</b>
ART. 48 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI .....	33
ART. 49 - CONTROLLI .....	33
ART. 50 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI .....	34
ART. 51 - SANZIONI .....	34
ART. 52 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	34

# CAPO I

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo, di seguito denominato "Regolamento", ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, è coerente inoltre con le disposizioni tributarie in materia di rifiuti.
3. Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti:
  - la raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca residua non riciclabile);
  - la raccolta dei rifiuti ingombranti;
  - la raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
  - la raccolta di rifiuti dei rifiuti urbani pericolosi;
  - lo spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
  - il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
  - le altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione dell'apposita tassa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento municipale.

## **ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA**

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante

l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- tendere alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

#### **ART. 4 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

**RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie indicate dalla norme comunitarie e nazionali di settore di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**PRODUTTORE:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

**DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

**CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

**RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti per il loro trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite aree;

**RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani di frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

**SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.

TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo.

SMALTIMENTO FINALE: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un materiale o un oggetto dal circuito economico e /o di raccolta;

GESTORE/I DEL SERVIZIO: affidatario /affidatari del/i servizio/i di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.

### **ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di griglie, pozzetti e caditoie stradali;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lett. b), c), ed e);

2. Sono da considerare come rifiuti assimilati quelli previsti dall'art. 195 comma 2 lett.e) del D.Lgs. 152/06. I criteri per l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani sono stati definiti in ottemperanza all'art. 19, comma 1, lett. g) del citato decreto.

3. Si stabilisce che gli stessi devono essere conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta strutturato sulla base dei conferimenti separati che consenta un 60% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione.

### **ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

2. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento ai

criteri e alle specifiche tecniche del contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio, e agli specifici atti amministrativi anche ordinatori che l'Amministrazione comunale ha emanato ed emanerà.

3. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti.

4. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- raccolte stradali (di prossimità)
- raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche.
- ritiro su chiamata
- consegna presso l'ecocentro comunale.

5. Per gli imballaggi cellulosici è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire sempre mediante contenitori (cassonetti), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti biodegradabili.

6. Le raccolte stradali (dette anche "di prossimità") avvengono in specifiche aree del territorio comunale mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.

7. Le raccolte domiciliari (dette anche "porta a porta") sono caratterizzate dall'utilizzo di sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.

8. Il ritiro su chiamata è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Inoltre il ritiro a chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti o particolari quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde, rifiuti urbani pericolosi). Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta che avverrà secondo le modalità previste nel contratto di servizio stipulato col Gestore del servizio.

9. L'ecocentro, ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e/o la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.

10. All'interno dell'ecocentro devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.

11. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, con appositi atti amministrativi, anche in forma sperimentale o in termini di "iniziativa pilota", entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.

12. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali e sociali.

13. L'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore del servizio:

- attiva, in linea con la programmazione regionale le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
- organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
- realizza azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo.

14. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

15. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

## **ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI**

1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:

- raccolte differenziate.

2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:

- raccolta rifiuti in vetro (codice CER 200102);
- raccolta di rifiuti di carta e cartone (codice CER 200101);
- raccolta di rifiuti di imballaggi in carta e cartone (codice CER 150101);
- raccolta rifiuti in plastica (codice CER 200139);
- raccolta rifiuti di imballaggi in plastica (codice CER 150102);
- raccolta rifiuti metallici (codice CER 200140);
- raccolta rifiuti legnosi (codice CER 200138);
- raccolta sfalci e potature (codice CER 200101);
- raccolta frazione organica umida (codice CER 200108);
- raccolta abiti e prodotti tessili (codice CER 200110-200111);
- raccolta rifiuti ingombranti (codice CER 200137);
- raccolta rifiuti RAEE (codice CER 200123-200135);
- raccolta farmaci (codice CER 200131-200132);

- raccolta batterie ed accumulatori provenienti da utenze domestiche (codice CER 160601-200133);
- raccolta tubi fluorescenti (codice CER 200121);
- raccolta olii e grassi commestibili (codice CER 200125);
- raccolta olii e grassi diversi, ad es. olii e grassi minerali esausti (codice CER 200126);

Potranno essere stabilite eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento.

3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi e in relazione ai criteri, ove presenti, individuati nel contratto di servizio.

4. L'Amministrazione stessa può altresì svolgere servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.



## **CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

### **ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO**

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

### **ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA**

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio.

### **ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del Regolamento, alle specifiche del contratto di servizio ed agli ulteriori atti amministrativi anche ordinatori che si renda necessario emanare.

2. Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione Comunale, stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.

3. Annualmente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

## **CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (FRAZIONE SECCA RESIDUA NON RICICLABILE)**

### **ART. 11 – GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI**

1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6, la raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca residua non riciclabile) avviene privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta, ed utilizzando sacchi, secondo le prescrizioni tecniche contenute nel contratto di servizio e negli ulteriori atti amministrativi, anche ordinatori, che saranno posti in essere dall'Amministrazione comunale. È pertanto fatto obbligo agli utenti del servizio di collocare i sacchi (a perdere) ed i sacchi destinati ai rifiuti indifferenziati (frazione secca residua non riciclabile) all'interno delle aree private, salvo i giorni e negli orari stabiliti per la esposizione all'esterno delle proprietà al fine della raccolta da parte del gestore del servizio.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei sacchi nei giorni di raccolta.

3. Per determinate categorie di condomini, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, anche ricorrendo a specifici atti amministrativi di natura ordinatoria, l'utilizzo di contenitori condominiali per i rifiuti indifferenziati, da ubicarsi in spazi interni alle aree private. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire al Gestore del servizio il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati e differenziati all'interno degli stabili. Solo nel caso di accertata ed assoluta impossibilità di posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili, sarà fatto ricorso a soluzioni alternative che saranno adottate, caso per caso, dall'Amministrazione comunale tramite il Gestore del servizio.

4. Per determinate utenze non domestiche, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, anche ricorrendo a specifici atti amministrativi di natura ordinatoria, l'utilizzo di contenitori dedicati per i rifiuti indifferenziati e differenziati, da ubicarsi in spazi interni alle aree private. Il legale rappresentante dell'utenza non domestica ha l'obbligo di consentire al Gestore del servizio il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza stessa. Solo nel caso di accertata ed assoluta impossibilità di posizionamento dei contenitori all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza, sarà fatto ricorso a soluzioni alternative che saranno adottate, caso per caso, dall'Amministrazione comunale tramite il Gestore del servizio.

5. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti indifferenziati conferiti nei sacchi il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, o il legale rappresentante dell'utenza non domestica hanno l'obbligo di esporre gli stessi, a propria cura, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza.

6. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare ai singoli condomini le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

7. Sui contenitori collocati negli spazi ed aree pubbliche per il conferimento dell'organico, del vetro e dell'alluminio, devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

8. La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.

9. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.

10. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

11. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati detti contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

12. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.

13. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

14. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

15. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.

16. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità degli operatori e dei mezzi ai contenitori, sia su suolo pubblico che privato.

17. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, il Gestore del servizio effettua lavaggi ed igienizzazione dei contenitori stradali (di prossimità) secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

18. I lavaggi dei contenitori destinati alla raccolta domiciliare sono a cura dell'utente.

### **ART. 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca residua non riciclabile) ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non sono oggetto di raccolte differenziate.

2. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.

3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario specificati negli appositi atti amministrativi, anche ordinatori, che saranno emanati dall'Amministrazione comunale.

4. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

5. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

6. E' inoltre vietato:

- l'uso improprio dei sacchi forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
- la cernita dei rifiuti nei contenitori;
- l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
- eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio.

7. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre eliminare la parte eccedente la massima capienza del contenitore medesimo (che andrà conferita tramite conferimento all'ecocentro).

8. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori di prossimità per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.

9. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei contenitori devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori in modo non eccessivamente voluminoso per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali

- materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
  - è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca residua non riciclabile) gli imballaggi secondari e terziari.

### **ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

### **ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI**

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore e, comunque, entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

## **CAPO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI**

### **ART. 15 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalla raccolta differenziata.

2. La raccolta differenziata è finalizzata ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale;
- tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

3. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6, la raccolta dei rifiuti urbani differenziati avverrà privilegiando sistemi domiciliari "porta a porta" di raccolta, ed utilizzando sacchi (a perdere), secondo le prescrizioni tecniche contenute nel contratto di servizio e negli ulteriori atti amministrativi, anche ordinatori, che sono stati e saranno posti in essere dall'Amministrazione comunale. È pertanto fatto obbligo agli utenti del servizio di collocare i sacchi (a perdere) destinati ai rifiuti differenziati all'interno delle aree private, salvo i giorni e negli orari stabiliti per la esposizione all'esterno delle proprietà al fine della raccolta da parte del gestore del servizio.

4. L'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei sacchi nei giorni di raccolta all'interno degli stabili o pertinenze condominiali o delle aree di pertinenza delle utenze non domestiche dopo le raccolte stesse.

5. Per determinate categorie di condomini, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, anche ricorrendo a specifici atti amministrativi di natura ordinatoria, l'utilizzo di contenitori condominiali per i rifiuti differenziati, da ubicarsi in spazi interni alle aree private. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire al Gestore del servizio il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno degli stabili. Solo nel caso di accertata ed assoluta impossibilità di posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili, sarà fatto ricorso a soluzioni alternative che saranno adottate, caso per caso, dall'Amministrazione comunale tramite il Gestore del servizio.

6. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti differenziati conferiti nei contenitori e/o nei sacchi, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, o il legale rappresentante dell'utenza non domestica hanno l'obbligo di esporre gli stessi, a propria cura, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza. I contenitori dovranno poi essere riposti, a cura dei detentori, dopo l'avvenuto servizio di raccolta, all'interno della proprietà privata, all'interno

dei cortili o delle pertinenze condominiali o all'interno dell'area di pertinenza delle utenze non domestiche.

7. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare ai singoli condomini le disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione e/o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro dati in proprietà.

8. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, la frequenza di raccolta sono determinati in base a quanto indicato nel contratto di servizio, in relazione alla tipologia di raccolta e di utenza.

9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, quando sono collocati all'esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

10. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti e comunque nei luoghi e con le modalità previste nel contratto di servizio stipulato col Gestore del servizio e negli ulteriori atti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione comunale.

11. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati consegnati, così come specificato nel materiale informativo distribuito alla cittadinanza e specificato negli atti ordinatori emanati dall'Amministrazione comunale.

12. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

14. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.

15. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.

16. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

#### **ART. 16 - ECOCENTRI E AREE ATTREZZATE DI RAGGRUPPAMENTO**

1. L'ecocentro è un'area attrezzata destinata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Ha la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e può diventare un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti urbani o ad essi assimilati.

2. L'ecocentro è da considerare parte integrante della fase di raccolta.

3. Sia i privati cittadini, residenti o domiciliati in Porto San Giorgio, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole, attività produttive ecc., con sede legale in Porto San Giorgio, per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali in base ai criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Il personale in servizio presso l'ecocentro, prima di consentire il conferimento dei rifiuti, richiede ai soggetti detentori dei rifiuti copia del documento di identità o, in alternativa, della denuncia TARSU.

4. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.

5. L'ecocentro deve necessariamente essere recintato e prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di operatori che sorveglino il conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e avvio a recupero o a smaltimento.

6. I materiali conferibili sono tutti quelli oggetto dei circuiti di raccolta trattati nei precedenti articoli, quelli che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

7. Il personale in servizio presso l'ecocentro ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.

8. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

9. Le aree attrezzate di raggruppamento sono strutture presidiate e non aperte al pubblico, a supporto dell'organizzazione del servizio di raccolta e utilizzate dal Gestore del servizio per ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta differenziata e dei rifiuti indifferenziati ai successivi impianti di recupero o smaltimento. In tali aree si svolgono le operazioni di movimentazione e stoccaggio per partite omogenee di materiali (ad esempio varie tipologie di ingombranti) in assenza di processi di trattamento.

#### **ART. 17 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE**

1. La collocazione, la gestione, l'utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti ai precedenti articoli.

2. Il Gestore del servizio deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.



3. La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

4. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

5. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere;

6. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

7. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.).

8. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

#### **ART. 18 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Il trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui ai precedenti articoli per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.

#### **ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI**

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- consegna all'ecocentro;
- ritiro su chiamata al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento).

2. La consegna presso l'ecocentro è gratuita e prevista per i rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche.

3. Il servizio di ritiro su chiamata al numero verde dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche, è attivato gratuitamente.

4. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

5. I giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore del servizio deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio.

6. Ad eccezione dei casi normati ai punti 4), 5) e' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.

7. L'Amministrazione Comunale definisce, in accordo con il Gestore del servizio, le modalità di gestione rifiuti ingombranti.

8. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono, è da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

9. E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.

#### **ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI**

1. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

2. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene secondo i criteri stabiliti nel contratto di servizio stipulato col Gestore del servizio e negli ulteriori atti amministrativi, anche ordinatori, che si renda necessario adottare; il servizio di raccolta domiciliare avviene, per le Utenze non domestiche grandi produttrici individuate dal Gestore del servizio nell'ambito del contratto di servizio, con modalità e frequenze integrative rispetto a quelle delle utenze domestiche.

3. Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.

4. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni cartacee raccogliibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

5. La raccolta differenziata di vetro, lattine e barattoli metallici avviene secondo i criteri stabiliti nel contratto di servizio stipulato col Gestore del servizio e negli ulteriori atti amministrativi, anche ordinatori, che si renda necessario adottare.

6. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.

7. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), incompatibili con la raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previa appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso l'ecocentro.

8. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose e avviene secondo i criteri stabiliti nel contratto di servizio stipulato col Gestore del servizio e negli ulteriori atti amministrativi, anche ordinatori, che si renda necessario adottare. Il servizio di raccolta domiciliare avviene, per le Utenze non domestiche, con modalità e frequenze integrative rispetto a quelle delle utenze domestiche.

9. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo se sporchi di altre sostanze materiali e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

#### **ART 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE**

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso l'ecocentro, o presso un impianto di recupero autorizzato.

2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- raccolta su chiamata
- consegna all'ecocentro da parte delle utenze domestiche

3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

4. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o negli altri circuiti di raccolta differenziata.

5. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di compostaggio.

Le componenti poco putrescibili della frazione verde (patate, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

#### **ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA**

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche,
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;

3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici.

4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.

5. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante raccolta stradale ove sono situati gli appositi contenitori. Il servizio di raccolta domiciliare avviene, per le Utenze non domestiche individuate dal Gestore del servizio nell'ambito del contratto dei servizi, con modalità e frequenze integrative rispetto a quelle delle utenze domestiche. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza.

6. Il materiale deve essere conferito dall'utenza entro appositi sacchetti biodegradabili da collocarsi all'interno dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione organica e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

7. La frequenza di raccolta è determinata dal comune ed individuata nel contratto di servizio all'uopo stipulato con il gestore.

### **ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE**

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto<sup>1</sup> e le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso l'ecocentro.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore, fornito dal gestore del servizio, per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o nel circuito della raccolta differenziata degli altri rifiuti.

6. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) possono essere conferite dagli utenti presso gli ecocentri. Sono fatte salve le disposizioni di Legge che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

7. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

8. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore, fornito dal gestore del servizio, e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

9. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o nel circuito della raccolta differenziata degli altri rifiuti.

10. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

11. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

#### **ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI**

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.

2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.

3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

4. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI**

1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono di norma conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti. Da parte delle utenze domestiche e di ristorazione è possibile il conferimento presso l'ecocentro in base ai criteri e alle modalità stabilite nel contratto di servizio stipulato col Gestore del servizio e negli ulteriori atti amministrativi, anche ordinatori, che si renda necessario adottare.

#### **ART. 26 – NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO**

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.

2. I criteri di raccolta e conferimento separato, stabiliti nel Regolamento e negli atti amministrativi dell'Amministrazione comunale per le varie frazioni dei rifiuti urbani, sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

#### **ART. 27 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO**

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate di raggruppamento ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard

richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.

3. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (es: accordi CONAI-ANCI).

#### **ART. 28 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI**

1. Annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale e del Gestore dei servizi, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:

- i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta
- le destinazioni delle varie frazioni
- un'analisi critica dei risultati
- gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.

2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

#### **ART. 29 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

## **CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

### **ART. 30 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio aree pubbliche e private ad uso pubblico;
- diserbo stradale;
- lavaggio, pulizia e disostruzione delle griglie e caditoie stradali;
- svuotamento e manutenzione dei cestini stradali e presenti sulle spiagge;
- pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali, dei litorali e delle spiagge e smaltimento dei materiali di risulta;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati e pulizia in occasione di feste, fiere, manifestazioni patronali;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali anche spiaggiati;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

### **ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

1. L'Amministrazione Comunale, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di contratto del servizio o ad integrazione dello stesso contratto:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, se non si avvale del/dei Gestore/i del servizio, provvede in proprio all'esecuzione dei servizi.

3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere: le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali; le strade private



comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate; le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse; le rive dei corsi d'acqua, le spiagge e i litorali, purché libere ed accessibili.

4. Più in particolare per i servizi obbligatori di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:

- per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento;
- le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia;
- le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle spiagge e dei litorali sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti; a tale riguardo, oltre alle normali operazioni di pulizia, può essere prevista la pulizia manuale della vegetazione spontanea, lo stoccaggio e riposizionamento delle alghe, lo spazzamento delle piste pedonali, delle aree attrezzate di accesso, sottopassi, piste ciclabili, tratti stradali di accesso;
- per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite gli Agenti di Polizia municipale incaricati della sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

#### **ART. 32 - SPAZZAMENTO STRADALE**

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato nel contatto di servizio stipulato col Gestore del servizio nel quale sono definite le esigenze prestazionali da garantire tramite il ricorso alle tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

4. L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di Polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

### **ART. 33 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco.

6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

### **ART- 34 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime negli appositi contenitori.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle spiagge e litorali, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.

5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti o contenitori individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore del servizio, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

#### **ART. 35 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI**

1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.

2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

## **CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI**

### **ART. 36 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti differenziati devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, nel contatto di servizio stipulato col Gestore del servizio e negli ulteriori atti amministrativi, anche ordinatori, che si renda necessario adottare. Il Gestore del servizio informa adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

### **ART. 37 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI**

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.

### **ART. 38- PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

### **ART. 39 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento all'ecocentro o in contenitori appositi stabiliti dal Gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

#### **ART. 40 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali e la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) è ammesso previo rilascio di idonea autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione comunale, che dovrà precisare limiti e modalità di esercizio dell'attività.

2. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

#### **ART. 41 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

#### **ART. 42 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 5, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica il richiedente è tenuto a coordinarsi preventivamente con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, garantisce la pre-senza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

#### **ART. 43 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI**

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

#### **ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

#### **ART. 45- PULIZIA DELLE AREE MERCATALI**

1. I concessionari, gli occupanti e gli operatori in genere dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio che provvede al loro svuotamento, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

2. I concessionari, gli occupanti e gli operatori devono pulire l'area di propria competenza e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli nelle aree mercatali onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.

#### **ART. 46 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI**

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli

costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi la necessità di un intervento di pulizia in via sostitutiva da parte dell'Amministrazione comunale, tali interventi si configurano come servizi integrativi e non come interventi di rimozione di rifiuti abbandonati e come tali gli oneri sono a carico della proprietà.

2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

#### **ART. 47 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI**

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, spiagge e litorali di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, le spiagge, i litorali ecc.



## CAPO VII - NORME FINALI

### **ART. 48 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

### **ART. 49 - CONTROLLI**

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

2. E' istituita con il presente articolo la figura dell'ispettore ambientale, con qualifica di pubblico ufficiale, autorizzata a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari limitatamente alle materie di specifica competenza amministrativa del comune.

3. In particolare l'ispettore ambientale svolge le seguenti mansioni:

- Vigilanza e controllo del regolare conferimento RR UU nei sacchetti e nei contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale;
- Vigilanza e controllo sulla tutela dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (contenitori, ecocentro, ecc.);
- Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedono interventi rapidi e supplementari da parte del gestore;
- Informazione ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti;
- Promozione della tutela ambientale.

4. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono altresì accertate dal personale della Polizia Municipale.

5. I Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell'attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull'osservanza del Regolamento. L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:

informazione  
controllo  
repressione.

6. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività di:  
supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale  
collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed  
esterni.

7. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla  
vigente normativa nazionale.

#### **ART. 50 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le ulteriori  
norme regolamentari vigenti, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di  
smaltimento dei rifiuti.

#### **ART. 51 - SANZIONI**

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non  
costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura,  
con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e  
s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione  
da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nella Tabella  
allegata al presente Regolamento per farne parte integrante.

#### **ART. 52 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano  
di avere vigore le norme contenute nel previgente Regolamento per la gestione dei rifiuti.  
Cessano inoltre di avere vigore tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti  
dalle norme del presente regolamento o che siano comunque incompatibili con le norme  
medesime.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le  
norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

**TABELLA DELLE SANZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE  
DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PORTO SAN GIORGIO**

VIOLAZIONI	ARTICOLO	MIN/MAX	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	NOTE
Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno degli stabili o all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica	Art.11 comma 3 Art.11 comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Il proprietario singolo, l'amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo collocare o di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati, all'interno degli stabili.
Omessa esposizione dei rifiuti, conferiti nei sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite	Art.11 comma 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Parcheggiare veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.	Art. 11 comma 11			Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.
Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti.	Combinato disposto degli artt. 11 comma 12, art.12 comma 8, 17 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Impedire l'accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio	Art. 11 comma 16	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Su area/suolo pubblici o privati.
Esporre sulla pubblica via i rifiuti sotto forma	Art.12 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

diversa da quella prevista.				
Esporre sulla pubblica via i rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario previsti	Art. 12 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	